

INDICE

Capitolo I – Svolgimento della procedura	3
1. Prima lettura	3
2. Seconda lettura del PE	6
3. Seconda lettura del Consiglio	7
4. Conciliazione	9
5. Terza lettura del PE e del Consiglio	11
6. Proroga dei termini	11
Capitolo II — Presidenza	13
1. Programmazione dei lavori	13
2. Ruolo della presidenza durante le varie fasi della procedura di codecisione	14
Prima lettura	14
Seconda lettura del PE	15
Seconda lettura del Consiglio	16
Conciliazione	17
Capitolo III — Segretariato generale del Consiglio	19
Allegati	
I. Articolo 251 del trattato CE	21
II. Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle modalità pratiche della codecisione	23
III. Basi giuridiche della codecisione	25
IV. Schema riepilogativo	28
V. Termini da rispettare per le varie fasi	29
VI. Suddivisione dei compiti in seno al segretariato generale del Consiglio	30

Capitolo I — Svolgimento della procedura

1. Prima lettura (senza termine)

Nell'ambito del suo diritto di iniziativa la Commissione presenta contestualmente la sua proposta legislativa al Consiglio e al Parlamento europeo.

Il trattato di Amsterdam introduce la possibilità di concludere un fascicolo in codecisione al termine della prima lettura. L'applicazione di questa nuova disposizione richiede la condotta parallela dei lavori nelle due istituzioni, un intenso scambio di informazioni ed una grande disponibilità della presidenza del Consiglio per contatti esplorativi e negoziali con il PE.

Dopo la votazione in seduta del parere del Parlamento europeo, il Consiglio:

a) Accetta l'esito della prima lettura del PE

In tal caso — essendosi potuto raggiungere un accordo nel corso del corso dell'esercizio parallelo in prima lettura — **il Consiglio adotta l'atto legislativo.**

L'atto legislativo — ossia il testo della proposta della Commissione se il PE non ha apportato emendamenti o il testo della proposta della Commissione modificata — è adottato dal Consiglio previa revisione giuridico-linguistica (doc. PE-CONS) e successivamente è sottoposto alla firma dei presidenti e dei segretari generali del PE e del Consiglio (doc. LEX PE-CONS) e pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

b) Non accetta l'esito della prima lettura del PE

In tal caso — non essendosi potuto raggiungere un accordo — **il Consiglio definisce una posizione comune.**

Il testo della posizione comune, previa revisione giuridico-linguistica, è trasmesso al PE, corredato della motivazione e di eventuali dichiarazioni del Consiglio e/o della Commissione messe a verbale del Consiglio. La Commissione informa esaurientemente il PE della sua posizione.

La prima lettura del Consiglio si concluderà dunque con l'accettazione dell'esito della prima lettura del Parlamento e l'adozione dell'atto, oppure con la non accettazione di tale esito e la definizione della posizione comune del Consiglio (oggetto della seconda lettura del PE).

p.m.: Meccanismi della prima lettura del PE (*)

Dopo aver ricevuto la proposta della Commissione, il presidente del PE la deferisce alla commissione parlamentare competente per l'esame di merito e, se necessario, ad altre commissioni che possono esprimersi in materia (articolo 54 del regolamento del PE).

Dopo aver deciso in merito alla procedura da seguire per l'esame della proposta, la commissione designa il relatore sulla proposta della Commissione tra i propri membri titolari o i sostituti permanenti, a meno che non l'abbia già fatto in base al programma legislativo annuale della Commissione (articolo 144 del regolamento del PE).

Il relatore è incaricato di presentare un progetto di relazione alla commissione parlamentare. Nel progetto il relatore riassume la proposta della Commissione e i punti di vista delle varie parti interessate. Durante il dibattito in sede di commissione parlamentare la Commissione ha l'opportunità di difendere la propria proposta e di rispondere ai quesiti dei deputati membri della commissione. La commissione parlamentare esamina anzitutto la base giuridica (articolo 53). Durante l'esame di una proposta la commissione parlamentare competente invita la Commissione e il Consiglio a tenerla informata sull'andamento di detta proposta in seno al Consiglio e ai suoi gruppi di lavoro (articolo 55).

La proposta legislativa è esaminata in seduta in base alla relazione elaborata dalla commissione competente ⁽¹⁾, che comprende gli eventuali progetti di emendamento alla proposta, un progetto di risoluzione legislativa ed eventualmente una motivazione.


Nel progetto di risoluzione la commissione propone in seduta plenaria di approvare o respingere la proposta della Commissione oppure di emendarla (articoli 9 e 60 del regolamento del PE). Dopo l'adozione della relazione da parte della commissione, un deputato o un gruppo di deputati o il relatore stesso, spesso a nome di un gruppo politico, può ancora proporre emendamenti durante i dibattiti in seduta plenaria. In linea di massima i gruppi politici coordinano le rispettive posizioni durante i dibattiti e le votazioni in sede di commissione e in seduta.

(*) La numerazione degli articoli si riferisce alla 13ª edizione del regolamento interno del Parlamento (febbraio 1998).

(¹) Salvo in caso di procedura senza relazione o di procedura semplificata (cfr. articolo 143 del regolamento del PE).

**Procedura di codecisione
Prima fase**

Immediatamente	3 (+ 1) mesi
----------------	--------------



2. Seconda lettura del PE [termine: 3 (+ 1) mesi]

La data di ricevimento della posizione comune del Consiglio (in linea di massima, il lunedì delle settimane di seduta di PE) costituisce l'inizio del termine di tre mesi per la seconda lettura del PE ⁽¹⁾.

Questo termine può essere prorogato di un mese. La votazione in seduta deve svolgersi entro questo termine e al più tardi alla fine del quarto mese. Il rispetto del termine riguarda la votazione in seduta e non la comunicazione al Consiglio dell'esito della votazione.

La commissione parlamentare esamina la posizione comune del Consiglio e redige una raccomandazione. In seduta si delibera in base a tale raccomandazione e si procede alla votazione. La votazione può sfociare su tre situazioni distinte:

a) Approvazione della posizione comune

In questo caso **l'atto si considera adottato** conformemente con la posizione comune. Contrariamente alla procedura seguita prima dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam il Consiglio non deve più adottare l'atto. Di conseguenza l'atto legislativo (= posizione comune, che si presenta come documento LEX PE-CONS) è sottoposto direttamente alla firma dei presidenti e dei segretari generali del PE e del Consiglio ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Se il PE non si pronuncia sulla posizione comune entro il termine di 3+1 mesi, si applica la medesima procedura.

b) Reiezione della posizione comune

La reiezione della posizione comune che avviene a maggioranza assoluta dai membri del PE (minimo 314 voti) conclude la procedura e **l'atto proposto si considera non adottato**. L'esame del fascicolo potrà essere ripreso soltanto in base ad una nuova proposta della Commissione.

(Il trattato di Amsterdam elimina dunque la fase dell'intenzione di respingere la posizione comune, seguita dalla «conciliazione minore». Questa possibilità, prevista dal trattato di Maastricht, è stata applicata soltanto due volte in passato).

⁽¹⁾ Il PE continua ad avere un contenzioso con il Consiglio, in quanto a suo parere questo termine decorre soltanto a partire dall'annuncio dell'avvenuta comunicazione della posizione comune, effettuato dal presidente in seduta (articolo 64 del regolamento del PE).

c) *Proposta di emendamenti della posizione comune*

La votazione sugli emendamenti alla posizione comune avviene a maggioranza assoluta dei membri del PE. L'esito della votazione è comunicato al Consiglio e alla Commissione, che deve formulare un parere sugli emendamenti.

3. Seconda lettura del Consiglio [termine: 3 (+ 1) mesi]

Il termine per la seconda lettura del Consiglio decorre dal ricevimento ufficiale degli emendamenti conseguenti alla seconda lettura del PE.

Il Consiglio può accettare o respingere tali emendamenti ⁽¹⁾:

- a) **Emendamenti accettati** (il Consiglio delibera a maggioranza qualificata o all'unanimità, in funzione della materia, e sempre all'unanimità se gli emendamenti hanno formato oggetto di un parere negativo della Commissione): **l'atto si considera adottato.**

In caso di accordo del Consiglio sull'accettazione dell'insieme degli emendamenti, l'atto si considera adottato nella forma della posizione comune così modificata. Successivamente il testo legislativo (documento LEX PE-CONS) è sottoposto direttamente alla firma dei presidenti e dei segretari generali del PE e del Consiglio e pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


- b) **Insieme degli emendamenti non accettato:** convocazione del comitato **di conciliazione**

Entro un **termine di 6 (+ 2) settimane** dopo che il Consiglio ha constatato l'impossibilità di accettare l'insieme degli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del PE, **convoca il comitato di conciliazione.** Questo termine vincolante costituisce una delle modifiche fondamentali introdotte dal trattato di Amsterdam. In passato l'espressione «immediatamente» di cui al trattato di Maastricht è stata talvolta applicata in modo piuttosto lassista (oltre un anno per taluni fascicoli).

⁽¹⁾ Prima di decidere se accettare o meno gli emendamenti del PE il Consiglio deve ricevere il parere della Commissione su tali emendamenti. La Commissione correda il suo parere di una proposta modificata; il Consiglio contesta tale pratica.

**Procedura di codecisione
Seconda fase**

3 (+1) mesi	3 (+1) mesi	6 (+2) settimane
-------------	-------------	------------------



4. Conciliazione [6 (+ 2) settimane]

Lavori preparatori

Il termine per i lavori del comitato di conciliazione decorre dalla prima riunione dello stesso. Prima di questa data è indispensabile svolgere lavori preparatori. Tutto il periodo di 6 (+ 2) settimane previsto come termine per la convocazione del comitato di conciliazione, nonché il periodo compreso tra la constatazione politica dell'impossibilità di accettare gli emendamenti in seconda lettura del PE e l'adozione di tale decisione da parte del Consiglio, possono essere sfruttati per contatti tecnici e negoziali intesi a ravvicinare le posizioni prima della prima riunione del comitato di conciliazione.

Le riunioni di negoziazione prima di quelle del comitato di conciliazione ⁽¹⁾ sono condotte, per il Consiglio, dal presidente del Coreper in base ad un mandato del Coreper e/o nel quadro dell'iniziativa e delle responsabilità personali che gli competono. I risultati di tali riunioni a tre sono sottoposti all'esame del Coreper. Per taluni fascicoli le riunioni a tre possono essere precedute/seguite da riunioni tecniche tra i segretariati delle tre istituzioni, talvolta anche con la partecipazione del presidente del gruppo di lavoro.

Il complesso delle riunioni a tre e delle riunioni tecniche che precedono la prima riunione del comitato di conciliazione dovrà spesso permettere di concludere la conciliazione durante questa prima riunione, talvolta persino in forma di semplice constatazione dell'accordo prestabilito (una sorta di punto A, se si segue la terminologia delle riunioni del Consiglio). In altri casi saranno necessarie varie riunioni del comitato di conciliazione per giungere ad un accordo su un progetto comune. Ciascuna di tali riunioni può essere preceduta, a sua volta, da riunioni a tre informali e da riunioni tecniche.

Svolgimento dei lavori del comitato di conciliazione

Il **comitato di conciliazione** è composto dalle delegazioni del Parlamento e del Consiglio, che constano di quindici membri ciascuna. La presidenza del comitato è esercitata congiuntamente da un vicepresidente del Parlamento europeo e da un ministro dello Stato membro che esercita la presidenza.

La **delegazione del Consiglio** è composta dai membri del Consiglio o dai rappresentanti. In generale, essa consta dei rappresentanti degli Stati membri in seno al Coreper.

⁽¹⁾ Riunioni a tre informali con la partecipazione delle delegazioni del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, che prendono le iniziative necessarie per promuovere il ravvicinamento tra le posizioni delle due delegazioni.

La **delegazione del Parlamento europeo** è composta di quindici membri e di quindici supplementi (questi ultimi non hanno diritto di voto, salvo qualora sia assente un membro del loro gruppo politico). Tre vicepresidenti del PE sono membri permanenti del comitato di conciliazione e ne esercitano a turno la copresidenza. Gli altri dodici parlamentari membri della delegazione sono designati dai gruppi politici. Essi appartengono in maggioranza alla commissione parlamentare competente per il fascicolo. Nella maggior parte dei casi la delegazione del PE delibera mediante consenso. In caso di votazione, che può aver luogo in qualsiasi momento della conciliazione, anche per questioni di procedura, le decisioni sono prese con almeno 8 voti favorevoli.

La **Commissione**, rappresentata in linea di massima dal commissario responsabile del fascicolo, partecipa ai lavori di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del PE e del Consiglio. Tali iniziative possono consistere in particolare in progetti di testi di compromesso, viste le posizioni del Consiglio e del PE e nel rispetto del ruolo che il trattato conferisce alla Commissione. La posizione della Commissione non ha tuttavia alcuna influenza sulle norme relative alla maggioranza necessaria per l'adozione del progetto comune da parte del comitato di conciliazione, vale a dire maggioranza qualificata in seno alla delegazione del Consiglio (unanimità qualora il trattato specifichi un'eccezione alla regola della maggioranza qualificata) e maggioranza semplice in seno a quella del PE. Il diritto di iniziativa della Commissione non incide dunque nella fase di conciliazione (cfr. articolo 250 del trattato).

Immediatamente prima della riunione del comitato di conciliazione i due copresidenti e il commissario procedono ad **una riunione formale a tre** per un giro d'orizzonte sui problemi principali della conciliazione e sul miglior modo di affrontarli durante la riunione. Questa riunione a tre è preceduta, di norma, da **una riunione preparatoria** di ciascuna delegazione.

Il comitato dispone della proposta della Commissione, della posizione comune del Consiglio, degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, del parere della Commissione su questi ultimi (fascicolo di riunione) e di **un documento di lavoro comune** delle delegazioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Il documento di lavoro consta di due parti, ossia di una parte A in cui figurano gli elementi di compromesso sui quali è già stato raggiunto un accordo nel corso dei lavori preparatori e di una parte B con i punti in sospeso e le rispettive posizioni negoziali (tavola sinottica a quattro colonne).

Il comitato di conciliazione si riunisce alternativamente nei locali del Consiglio e del PE. La regola dell'alternanza vale nel contempo tra i vari fascicoli e all'interno di

ciascun fascicolo ma le eccezioni alla regola sono numerose, per motivi logistici (disponibilità di sale e/o di interpreti). Il regime linguistico di tali riunioni è quello delle riunioni del Consiglio (undici lingue). L'istituzione che ospita la prima riunione del comitato di conciliazione è responsabile della stesura del progetto comune e della lettera di trasmissione nonché, previa adozione definitiva dell'atto legislativo in questione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, della firma dell'atto da parte dei presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio nonché della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

In caso di mancata approvazione del progetto comune da parte del comitato nei termini stabiliti dal trattato, l'atto proposto si considera non adottato.

5. Terza lettura del PE e del Consiglio [termine: 6 (+ 2) settimane]

In caso di approvazione di un progetto comune da parte del comitato di conciliazione, il PE e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di 6 (+ 2) settimane per **adottare l'atto** in questione, **conformemente al progetto comune**, a maggioranza assoluta dei suffragi espressi qualora si tratti del PE e a maggioranza qualificata qualora si tratti del Consiglio (unanimità nei casi in cui il trattato specifica un'eccezione alla regola della maggioranza qualificata). In mancanza dell'approvazione da parte di una delle due istituzioni nei termini previsti, l'atto proposto si considera non adottato. Il termine di 6 settimane, che può essere prorogato di 2 settimane, decorre a partire dalla data di approvazione del progetto comune, che non corrisponde necessariamente alla data della prima riunione del comitato di conciliazione, bensì alla data della firma, da parte dei due copresidenti del comitato di conciliazione, della lettera di trasmissione del progetto comune ai presidenti del PE e del Consiglio.


6. Proroga dei termini

Il trattato di Maastricht prevedeva la possibilità di prorogare i termini di tre mesi e di sei settimane rispettivamente di un mese e di due settimane al massimo, di comune accordo tra il PE e il Consiglio. Il trattato di Amsterdam snellisce le procedure per tali proroghe, precisando che i termini sono prorogati su iniziativa del PE o del Consiglio.

**Procedura di codecisione
Terza fase**

6 (+2) settimane

6 (+2) settimane



Capitolo II — Presidenza

1. Programmazione dei lavori

Nello stabilire il calendario di lavoro ciascuna presidenza riserva una serie di date alle riunioni del comitato di conciliazione ⁽¹⁾. Questa operazione viene effettuata, in linea di massima con un anno di anticipo, tra i segretariati del PE e del Consiglio d'intesa con le rispettive autorità. La fissazione di tali date presuppone la disponibilità dei membri delle delegazioni del Parlamento e del Consiglio e, in particolare, del membro del governo della presidenza che dovrà assicurare la copresidenza del comitato di conciliazione.

Sarebbe peraltro utile, in linea di massima, che all'inizio di ciascun semestre o anche un po' prima il presidente del Coreper stabilisse contatti preliminari con i tre vicepresidenti incaricati della conciliazione nonché con i vari presidenti delle commissioni parlamentari e relatori interessati ai fascicoli oggetto di codecisione, per discutere della situazione dei vari fascicoli e determinare congiuntamente un calendario ed una metodologia per i lavori prioritari che si svolgeranno durante il semestre della sua presidenza.

La discussione verterebbe:

- a) sui fascicoli per i quali la conciliazione risulta necessaria a seguito della seconda lettura del PE o probabile in funzione dei risultati prevedibili di una prossima successiva lettura del PE;
- b) sui fascicoli oggetto di seconda lettura al PE per i quali potrebbero risultare utili, per evitare la conciliazione, scambi di informazioni e negoziati informali tra il PE e il Consiglio;
- c) sui fascicoli oggetto di prima lettura per i quali esiste la possibilità di concludere in prima lettura.

Questo primo contatto a livello di presidente del Coreper può essere seguito da contatti tra i presidenti dei gruppi di lavoro del Consiglio e relatori per un esame più dettagliato del calendario dei lavori, segnatamente per quanto riguarda i fascicoli oggetto di prima lettura o di seconda lettura al PE.

⁽¹⁾ In pratica molte di queste date sono regolarmente utilizzate per riunioni a tre informali. Altre date per le riunioni del comitato di conciliazione sono fissate, in funzione delle necessità, nel corso di ciascun semestre.

I segretariati del Consiglio e del PE organizzano tali incontri e redigono, secondo le istruzioni delle rispettive autorità, i documenti preparatori (elenco dei fascicoli prioritari, calendario provvisorio dei lavori, proposte metodologiche).

Per quanto riguarda i lavori in prima lettura, la programmazione dei lavori di esame dei fascicoli in seno ai gruppi di lavoro e al Coreper, per il Consiglio, e in seno alle commissioni parlamentari, per il PE, va effettuata in modo da permettere un certo parallelismo nel loro svolgimento.

2. Ruolo della presidenza durante le varie fasi della procedura di codecisione

Prima lettura

a) Esame in parallelo: ruolo dei servizi della Commissione

In un primo tempo e per ciascun fascicolo la presidenza deve procedere ad un esame della proposta della Commissione a livello di gruppo, con i necessari passaggi al Coreper. In seno alla commissione parlamentare competente va effettuato un esame parallelo.

Il gruppo di lavoro del Consiglio procede all'esame della proposta della Commissione informandosi sullo svolgimento dei lavori in seno alla commissione parlamentare competente. I servizi della Commissione, che assistono alle riunioni del PE e del Consiglio, potranno svolgere un ruolo importante veicolando le informazioni, ma rispettando le regole di lavoro di ogni istituzione.

b) Incontri tripartiti

Dal momento in cui l'esame del fascicolo raggiunge un certo grado di maturità (saranno nel frattempo note le posizioni delle delegazioni sui principali problemi posti dal fascicolo) la presidenza può stabilire contatti con i rappresentanti del Parlamento europeo a livello di commissione parlamentare (relatore/presidente della commissione parlamentare). A tali incontri, nei quali la presidenza (presidente del gruppo di lavoro/presidente del Coreper) è assistita dalla DG incaricata del fascicolo e dalla dorsale «Codecisione», partecipano anche funzionari della Commissione.

Dopo questi primi contatti, che avranno consentito di chiarire i rispettivi punti di vista, identificare i punti essenziali di divergenza ed effettuare così una prima valutazione delle possibilità di giungere ad una conclusione del fascicolo in prima lettura, la presidenza comunica al Coreper i risultati ottenuti (al Parlamento la stessa operazione avrà luogo con l'esame in sede di commissione parlamentare). Il Coreper, eventualmente dopo un esame in seno al gruppo di lavoro, procederà alla valutazio-

ne delle possibilità di accordo in prima lettura e preparerà, se del caso, proposte di compromesso.

c) Riunioni informali di negoziazione

Per qualche fascicolo questi primi contatti possono quindi proseguire tramite riunioni informali di negoziazione, per le quali la presidenza disporrà in linea di massima di un mandato del Coreper. Durante le riunioni informali di negoziazione il presidente del Coreper e il/i rappresentante/i del PE cercheranno di ravvicinare le posizioni delle rispettive istituzioni, allo scopo di definire un risultato della prima lettura del PE (emendamenti alla proposta della Commissione o assenza di emendamenti) accettabile per il Consiglio. Anche in una situazione in cui è chiaro che non si potrà raggiungere un accordo in prima lettura può essere giustificato proseguire i contatti con il Parlamento per delimitare meglio i punti di disaccordo e ridurre il numero degli eventuali emendamenti del PE in seconda lettura.

La prima lettura sarà quindi caratterizzata da un flusso continuo di contatti/negoziati con il Parlamento, seguito dalla valutazione dei risultati di tali incontri da parte del Parlamento e del Consiglio e dalla definizione delle rispettive posizioni negoziali. Tale flusso caratterizza anche la fase di preparazione della conciliazione.

Seconda lettura del PE

Durante questa fase della procedura il Consiglio deve seguire da vicino i lavori del Parlamento. Per taluni fascicoli la presidenza può trovarsi nella necessità di stabilire contatti con i rappresentanti del PE per facilitare l'accettazione della posizione comune del Consiglio, evitarne la reiezione o indurre il PE a limitarsi a introdurre emendamenti alla posizione comune che siano accettabili per il Consiglio. In tal caso verrebbero organizzati incontri tripartiti e riunioni informali di negoziazione come per la prima lettura.

Anche prima dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam varie presidenze hanno seguito, in una serie di casi, una prassi negoziale simile, nell'intento di ottenere l'approvazione da parte del PE di emendamenti accettabili per il Consiglio, rendendo così superflua la conciliazione.

Seconda lettura del Consiglio ⁽¹⁾

Esame degli emendamenti in seno al gruppo di lavoro

Non appena disponibile la nota informativa del segretariato generale sull'esito della seconda lettura del PE, che comprende, nell'allegato, la risoluzione del PE e gli emendamenti proposti, la presidenza fa esaminare quanto prima dal gruppo di lavoro gli emendamenti del PE.

L'esame deve essere condotto in modo approfondito e non limitarsi al semplice reperimento degli emendamenti respinti e di quelli che possono essere accettati dal Consiglio (per semplificare, la reiezione in blocco di tutti gli emendamenti). In caso di mancata accettazione di tutti gli emendamenti il gruppo deve iniziare l'esame dei testi di compromesso possibili e proporli al Coreper già nella sua prima relazione.

a) Adozione dell'atto

Se il risultato dei lavori del gruppo, confermato dal Coreper, comporta l'**accettazione di tutti gli emendamenti** del PE, il segretariato redige la nota «I/A» ai fini dell'adozione dell'atto da parte del Consiglio (posizione comune modificata dagli emendamenti) e provvede in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, previa firma dei presidenti e dei segretari generali del PE e del Consiglio.

b) Convocazione del comitato di conciliazione

Qualora **non tutti gli emendamenti siano accettati**, il Consiglio ne informa il PE e il presidente del Consiglio convoca il **comitato di conciliazione**; la data della constatazione da parte del Consiglio dell'impossibilità di accettare gli emendamenti costituisce la data di decorrenza del termine di 6 (+ 2) settimane per la convocazione del comitato di conciliazione.

Per taluni fascicoli complessi la presidenza può scegliere di non far procedere alla constatazione da parte del Consiglio dell'impossibilità di accettare gli emendamenti subito dopo l'esame di questi ultimi in sede di gruppo/Coreper e di utilizzare parte del periodo destinato alla seconda lettura del Consiglio [3+ (1) mesi] per contatti informali con il PE al fine di **preparare la conciliazione**.

In una prima fase possono aver luogo **riunioni tecniche** tra il presidente del gruppo, assistito dal segretariato del Consiglio (DG + dorsale) ed il relatore, alla presenza di funzionari della Commissione. Non appena definite le posizioni negoziali di base

(¹) Se il PE accetta in seconda lettura la posizione comune del Consiglio, l'atto si considera adottato e non occorre che il Consiglio proceda ad una seconda lettura.

delle due istituzioni ⁽¹⁾, si può passare alla fase di negoziazione nella configurazione «**Riunione a tre informale**». A questa riunione partecipano, per il Consiglio, il presidente del Coreper (con la presenza, come osservatore, del futuro presidente) e, per il Parlamento, il relatore e talvolta il presidente della commissione parlamentare competente; la Commissione è in linea di massima rappresentata dal direttore generale interessato.

Conciliazione

Fase preparatoria

Nel periodo che precede la prima riunione del comitato di conciliazione la presidenza deve essere disponibile per **riunioni tecniche** (in linea di massima, partecipazione del presidente del gruppo di lavoro) e per **riunioni a tre informali** (con la partecipazione del presidente del Coreper). Le posizioni negoziali del Consiglio — che costituiscono il mandato della presidenza — sono in linea di massima definite in anticipo dal Coreper, che è tenuto informato dal suo presidente sull'esito dei negoziati con il PE.

In taluni casi il presidente del Coreper prende iniziative negoziali sotto la sua responsabilità personale che impegnano soltanto la presidenza. Si ricorre a questa tecnica negoziale sempre più spesso. La prima offerta negoziale del Consiglio assume sovente la forma di compromesso della presidenza. Anche il PE, dal canto suo, risponde spesso con una posizione del relatore. Le due offerte «ad referendum» sono successivamente sottoposte all'approvazione della delegazione del Consiglio (Coreper) e del PE.

Riunione del comitato di conciliazione

Per le riunioni del comitato di conciliazione la presidenza deve assicurare la partecipazione di un membro del governo (in linea di massima il ministro incaricato del fascicolo in questione) per assumere la copresidenza del comitato di conciliazione. Di norma e alla stregua di quanto avviene per le sessioni ministeriali, prima delle riunioni di conciliazione la presidenza organizza un briefing con il segretariato generale del Consiglio.

Alcuni fascicoli richiedono varie riunioni del comitato di conciliazione. Sovente tra una riunione e l'altra è necessario un impegno politico del ministro che esercita la

⁽¹⁾ In forma di tavole sinottiche a quattro colonne — posizione comune, emendamenti PE, posizione del PE (o del relatore), posizione del Consiglio (o proposte della presidenza) — che sin dalla negoziazione dei fascicoli «Sanità» nel dicembre 1995 costituiscono lo strumento consueto di negoziazione per tutta la durata della conciliazione.

copresidenza del comitato di conciliazione per trovare formule di compromesso in seno al Consiglio e negoziarle con il suo omologo del Parlamento.

Accordo su un progetto comune

Non appena si è potuto constatare un accordo in sede di comitato di conciliazione (talvolta in forma di scambio di lettere tra i copresidenti) il segretariato del Consiglio, o il segretariato del PE se la prima riunione del comitato di conciliazione ha avuto luogo nei locali di quest'ultimo, prepara, in linea di massima nella lingua utilizzata durante la negoziazione, il progetto di testo legislativo. Successivamente, previa revisione giuridico-linguistica, nelle undici lingue della Comunità. Il progetto comune è trasmesso ai presidenti del PE e del Consiglio con una lettera firmata dai due copresidenti del comitato di conciliazione (in generale il presidente del Coreper firma a nome del copresidente del Consiglio). La **lettera di trasmissione del progetto comune**, che funge da processo verbale del comitato di conciliazione e riporta le eventuali dichiarazioni, è parimenti indirizzata, per conoscenza, al membro della Commissione che ha partecipato ai lavori del comitato di conciliazione.

Capitolo III — Segretariato generale del Consiglio

Per l'attività legislativa in codecisione le presidenze successive possono avvalersi, per ciascun fascicolo, del sostegno della direzione generale che se ne occupa, oltre che della dorsale «Codecisione».

La tabella riportata nell'allegato VI fissa, per tutta la durata della procedura, la ripartizione dei compiti, in seno al segretariato generale del Consiglio, tra le varie direzioni generali (servizi interessati) e la dorsale.

Articolo 251 del trattato CE

1. Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un atto, si applica la procedura che segue.
2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previo parere del Parlamento europeo:

- se approva tutti gli emendamenti contenuti nel parere del Parlamento europeo, può adottare l'atto proposto così emendato;
- se il Parlamento europeo non propone emendamenti, può adottare l'atto proposto;
- adotta altrimenti una posizione comune e la comunica al Parlamento europeo. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la posizione comune. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.

Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:

- a) approva la posizione comune o non si è pronunciato, l'atto in questione si considera adottato in conformità con la posizione comune;
 - b) respinge la posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato;
 - c) propone emendamenti alla posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, il testo così emendato viene comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.
3. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato nella forma della posizione comune così emendata; tuttavia il Consiglio deve deliberare all'unanimità sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo. Se il Consiglio non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.
 4. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei

membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Nell'adempiere tale compito il comitato di conciliazione si richiama alla posizione comune in base agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.

5. Se, entro un termine di sei settimane dopo la sua convocazione, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune, a maggioranza assoluta dei voti espressi per quanto concerne il Parlamento europeo e a maggioranza qualificata per quanto concerne il Consiglio. In mancanza di approvazione da parte di una delle due istituzioni entro tale termine, l'atto in questione si considera non adottato.
6. Se il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto proposto si considera non adottato.
7. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Dichiarazione sul rispetto dei termini per lo svolgimento della procedura di codecisione

La conferenza invita il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ad adoperarsi affinché la procedura di codecisione si svolga il più rapidamente possibile. Essa ricorda l'importanza del rigoroso rispetto dei termini stabiliti all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea e conferma che il ricorso ad una proroga di tali termini, previsto al paragrafo 7 di detto articolo, dovrebbe essere preso in considerazione soltanto ove sia strettamente necessario. Il periodo effettivo che intercorre tra la seconda lettura del Parlamento europeo e l'esito della procedura del comitato di conciliazione non dovrebbe in alcun caso essere superiore a nove mesi.

I

(Comunicazioni)

**PARLAMENTO EUROPEO
CONSIGLIO
COMMISSIONE**

**DICHIARAZIONE COMUNE SULLE MODALITÀ PRATICHE DELLA NUOVA PROCEDURA DI
CODECISIONE (ARTICOLO 251 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA)**

(1999/C 148/01)

0. PREAMBOLO

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in seguito denominati «istituzioni», constatano che l'attuale prassi dei contatti tra la presidenza del Consiglio, la Commissione e i presidenti delle commissioni competenti e/o i relatori del Parlamento nonché tra i copresidenti del comitato di conciliazione si è dimostrata valida. Le istituzioni confermano che tale prassi dovrà applicarsi in tutte le fasi della procedura di codecisione. Le istituzioni si impegnano ad esaminare i loro metodi di lavoro al fine di utilizzare efficacemente tutte le possibilità offerte dalla nuova procedura di codecisione.

Le istituzioni, nel rispetto dei propri regolamenti interni, si adoperano per favorire l'informazione reciproca sui lavori di codecisione.

I. PRIMA LETTURA

1. Le istituzioni cooperano lealmente al fine di ravvicinare al massimo le loro posizioni affinché, per quanto possibile, l'atto possa essere adottato in prima lettura.
2. Le istituzioni si adoperano affinché i rispettivi calendari di lavoro siano, per quanto possibile, coordinati al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori di prima lettura in maniera coerente e convergente in seno al Parlamento europeo e al Consiglio. Esse stabiliscono opportuni contatti per seguire l'evoluzione dei lavori e analizzarne il grado di convergenza.
3. La Commissione si adopera per favorire i contatti ed esercita il proprio diritto di iniziativa in modo costruttivo, al fine di agevolare il ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dell'equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce il trattato.

II. SECONDA LETTURA

1. Nella relazione illustrativa il Consiglio espone il più chiaramente possibile i motivi che l'hanno indotto a adottare la sua posizione comune. In seconda lettura il Parlamento

europeo tiene nella massima considerazione detti motivi nonché il parere della Commissione.

2. Possono essere stabiliti i contatti appropriati per comprendere meglio le rispettive posizioni e per consentire che l'iter legislativo si concluda il più rapidamente possibile.
3. La Commissione si adopera per favorire i contatti ed esprime il proprio parere al fine di facilitare un ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dell'equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce il trattato.

III. CONCILIAZIONE

1. Il comitato di conciliazione è convocato dal presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo e nel rispetto delle disposizioni del trattato.
2. La Commissione partecipa ai lavori di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali iniziative possono consistere in particolare in progetti di testi di compromesso, viste le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio e nel rispetto del ruolo che il trattato conferisce alla Commissione.
3. La presidenza del comitato è esercitata congiuntamente dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio.

Le riunioni del comitato sono presiedute a turno da ciascuno dei copresidenti.

Le date di riunione del comitato e i relativi ordini del giorno sono fissati dai copresidenti di comune accordo. La Commissione è consultata sulle date previste. Il Parlamento europeo e il Consiglio riservano, a titolo indicativo, date appropriate per i lavori di conciliazione e ne informano la Commissione.

Nel rispetto delle disposizioni del trattato relative ai termini il Parlamento europeo e il Consiglio tengono conto, per quanto possibile, delle esigenze di calendario,

in particolare di quelle connesse ai periodi di interruzione dell'attività delle istituzioni nonché alle elezioni del Parlamento europeo. In ogni caso, l'interruzione dei lavori deve essere la più breve possibile.

Il comitato si riunisce alternativamente nei locali del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. Il comitato dispone della proposta della Commissione, della posizione comune del Consiglio, degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, del parere della Commissione su questi ultimi e di un documento di lavoro comune delle delegazioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Di regola, la Commissione presenta il proprio parere entro due settimane dalla ricezione ufficiale del risultato del voto del Parlamento europeo e non oltre l'inizio dei lavori di conciliazione.
5. I copresidenti possono sottoporre testi all'approvazione del comitato.
6. I risultati delle votazioni e, all'occorrenza, le dichiarazioni di voto in seno a ciascuna delegazione del comitato di conciliazione, sono trasmessi al comitato.
7. L'accordo sul progetto comune è constatato nel corso di una riunione del comitato di conciliazione, oppure, successivamente, tramite uno scambio di lettere tra i copresidenti. Copia delle lettere è trasmessa alla Commissione.
8. Qualora il comitato pervenga ad un accordo su un progetto comune, il testo di quest'ultimo, dopo essere stato messo a punto da parte dei giuristi-linguisti, è sottoposto all'approvazione dei copresidenti.
9. I copresidenti trasmettono il progetto comune così approvato ai presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio tramite lettera firmata congiuntamente. Qualora il comitato di conciliazione non possa esprimere il proprio accordo su un progetto comune, i copresidenti ne informano i presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio tramite lettera firmata congiuntamente. Que-

ste lettere fungono da processo verbale. Copia di tali lettere è trasmessa alla Commissione per informazione.

10. I compiti di segreteria del comitato sono svolti congiuntamente dal segretario generale del Consiglio e dal segretario generale del Parlamento europeo, associandovi il segretario generale della Commissione.

IV. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Se il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono assolutamente necessario prorogare i termini di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, ne informano il presidente dell'altra istituzione e la Commissione.
2. La messa a punto dei testi viene eseguita in stretta cooperazione e di comune accordo dai giuristi-linguisti del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. Dopo l'adozione dell'atto legislativo in codecisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, il testo è presentato alla firma del presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il testo così firmato congiuntamente è trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee per essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale, se possibile entro un mese e, comunque, al più presto.

4. Qualora un'istituzione rilevi un errore materiale in un testo (o in una delle versioni linguistiche), ne informa immediatamente le altre istituzioni. Se tale errore riguarda un atto non ancora adottato, i servizi dei giuristi-linguisti del Parlamento europeo e del Consiglio preparano in stretta collaborazione gli errata corrigé necessari. Se l'errore riguarda un atto già adottato o eventualmente già pubblicato, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano di comune accordo una rettifica redatta secondo le rispettive procedure.

Fatto a Strasburgo, addì 4 maggio 1999.

Per il
Parlamento europeo

Il Presidente




Per il Consiglio
dell'Unione europea

Il Presidente



Per la Commissione
delle Comunità europee

Il Presidente



Codecisione — Basi giuridiche


Elenco per articolo

Base giuridica	Descrizione	Maggioranza in sede di Consiglio	Consultazione: — Comitato economico e sociale (CES) — Comitato delle regioni (comitato dei rappresentanti permanenti) — Corte dei conti (CC)
Articolo 12 (ex articolo 6)	Divieto di discriminazione in base alla nazionalità	Articolo 251	
Articolo 18 (ex articolo 8 A)	Facilitazione della libera circolazione e del soggiorno dei cittadini dell'Unione	Il Consiglio delibera all'unanimità	
Articolo 40 (ex articolo 49)	Libera circolazione dei lavoratori	Articolo 251	CES
Articolo 42 (ex articolo 51)	Norme relative alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti	Il Consiglio delibera all'unanimità	
Articolo 44 (ex articolo 54)	Diritto di stabilimento	Articolo 251	CES
Articolo 46, paragrafo 2 (ex articolo 56)	Coordinamento delle disposizioni che contemplano un regime particolare di stabilimento per i cittadini stranieri	Articolo 251	
Articolo 47, paragrafo 1 (ex articolo 57)	Riconoscimento reciproco dei diplomi	Articolo 251	
Articolo 47, paragrafo 2 (ex articolo 57)	Coordinamento delle disposizioni relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste; condizioni di accesso al regime delle professioni	In taluni casi precisati all'articolo 47, paragrafo 2, il Consiglio delibera all'unanimità	
Articolo 55 (ex articolo 66)	Servizi	Cfr. articolo 47	
Articolo 71, paragrafo 1, e articolo 80 (ex articoli 75 e 84)	Politica comune dei trasporti	Articolo 251	CES CdR


Articolo 95, paragrafo 1 (ex articolo 100 A)	Misure di armonizzazione del mercato comune	Articolo 251	CES
Articolo 129 (ex articolo 109 R)	Misure di incentivazione in materia di occupazione	Articolo 251	CES CdR
Articolo 135 (ex articolo 116)	Cooperazione doganale	Articolo 251	
Articolo 137, paragrafo 2 (ex articolo 118)	Politica sociale risultante dal recepimento nel trattato dell'accordo sulla politica sociale, eccettuati gli aspetti di tale accordo che richiedono l'unanimità	Articolo 251	CES CdR
Articolo 141 (ex articolo 119)	Parità di opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di lavoro	Articolo 251	CES
Articolo 148 (ex articolo 125)	Decisioni di applicazione relative al fondo sociale europeo	Articolo 251	CES CdR
Articolo 149, paragrafo 4 (ex articolo 126)	Istruzione: azioni di incentivazione (salvo le raccomandazioni)	Articolo 251	CES CdR
Articolo 150 (ex articolo 127)	Formazione professionale	Articolo 251	CES CdR
Articolo 151, paragrafo 5 (ex articolo 128)	Azioni di incentivazione per la cultura (salvo le raccomandazioni)	Il Consiglio delibera all'unanimità	CdR
Articolo 152, paragrafo 4, lettere a) e b) (ex articolo 129)	Sanità pubblica: norme elevate di qualità e di sicurezza degli organi e sostanze, misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica (salvo le raccomandazioni)	Articolo 251	CES CdR
Articolo 152, paragrafo 4, lettera c) (ex articolo 129)	Azioni di incentivazione per la sanità pubblica (salvo le raccomandazioni)	Articolo 251	CES CdR

Articolo 153, paragrafo 4 (ex articolo 129 A)	Protezione dei consumatori	Articolo 251	CES
Articolo 156 (ex articolo 129 D)	Altre misure relative alle reti transeuropee	Articolo 251	CES CdR
Articolo 162 (ex articolo 130 E)	Decisioni di applicazione del FESR	Articolo 251	CES CdR
Articolo 166 (ex articolo 130 I)	Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico	Articolo 251	CES
Articolo 172, secondo comma (ex articolo 130 O)	Talune misure in materia di ricerca	Articolo 251	CES
Articolo 175, paragrafo 1 (ex articolo 130 S)	Ambiente	Articolo 251	CES CdR
Articolo 179 (ex articolo 130 W)	Cooperazione allo sviluppo	Articolo 251	
Articolo 255 (ex articolo 191 A)	Accesso ai documenti delle istituzioni (legislative)	Articolo 251	
Articolo 280 (ex articolo 209 A)	Prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità	Articolo 251	CC
Articolo 285 (ex articolo 213 A)	Statistiche	Articolo 251	
Articolo 286 (ex articolo 213 B)	Organo di controllo indipendente in materia di protezione dei dati di carattere personale	Articolo 251	

Procedura di codicione — Schema riepilogativo



Procedura di codecisione — Termini



1. La Commissione presenta una proposta al PE e al Consiglio.
2. Il Consiglio adotta l'atto proposto (eventualmente emendato dal PE) o definisce una posizione comune.
3. Trasmissione della posizione comune e della motivazione al PE.
4. Il PE approva la posizione comune o non si pronuncia (l'atto si considera adottato = posizione comune), la respinge (l'atto si considera non adottato) o propone emendamenti alla posizione comune.
5. Ricezione degli emendamenti del PE.
6. Il Consiglio approva gli emendamenti del PE (l'atto si considera adottato: posizione comune modificata) o non approva tutti gli emendamenti.
7. Prima riunione del comitato di conciliazione.
8. Il comitato di conciliazione approva il progetto comune e i due copresidenti lo trasmettono ai presidenti del PE e del Consiglio o il comitato di conciliazione non approva il progetto comune (l'atto proposto si considera non adottato) e i due copresidenti comunicano tale esito ai presidenti del PE e del Consiglio.
9. Il PE e il Consiglio adottano l'atto, altrimenti l'atto si considera non adottato.
10. Firma dell'atto da parte dei presidenti del PE e del Consiglio.
11. Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
12. Entrata in vigore dell'atto.

Suddivisione dei compiti in seno al segretariato generale del Consiglio

Capofila	Servizio associato	Informazioni a	
SI ⁽¹⁾		DORSALE ⁽²⁾	Ricezione proposta della Commissione (traduzione)
.	.	.	Prima lettura PE/Consiglio
SI		DORSALE	Esame della proposta in seno al Consiglio (gruppo/Coreper: convocazione, iscrizione, documenti)
DORSALE	SI		Seguito dell'esame in sede di Commissione parlamentare:
SI		DORSALE	— gruppo (convocazione, documenti)
SI		DORSALE	— Coreper (iscrizione, documenti)
DORSALE/ ST			Contatti e riunioni di negoziazione informali tra presidenza del Consiglio, relatore/presidente commissione PE e Commissione
DORSALE		ST	Nota informativa sull'esito della prima lettura del PE, corredata del testo degli emendamenti votati
SI	.	DORSALE	Esame dell'esito della prima lettura, eventualmente della proposta modificata della Commissione
.	.	.	Accettazione da parte del Consiglio dell'esito della prima lettura del PE (adozione dell'atto giuridico)
SI	SG (G/L) ⁽³⁾	DORSALE	Coreper/Consiglio (iscrizione, nota punto I/A per l'adozione dell'atto, documento PE-CONS)
.	.	.	Mancata accettazione da parte del Consiglio dell'esito della prima lettura del PE (adozione della posizione comune)
SI		DORSALE	Coreper/Consiglio (iscrizione, documenti per l'adozione politica della posizione comune)
SI		SG(G/L)	Motivazione (contestualmente alla revisione giuristico-linguistica del testo della posizione comune): redazione/approvazione delegazioni
SI		DORSALE	Coreper/Consiglio (iscrizione, nota punto «I/A» per l'adozione formale, posizione comune, motivazione)
DORSALE		ST	Trasmissione al PE (posizione comune + motivazione + eventuali dichiarazioni)

⁽¹⁾ SI = servizi interessati.

⁽²⁾ Dorsale = servizio «codecisione».

⁽³⁾ SG (G/L) = servizio giuridico (giuristi/linguisti).

Capofila	Servizio associato	Informazioni a	
.	.	.	Seconda lettura PE
DORSALE	SI		Seguito dell'esame in sede di commissione e in seduta
DORSALE/ ST			Contatti e riunioni di negoziazione informali tra presidenza del Consiglio, relatore/presidente commissione PE e Commissione
DORSALE		SI	Nota informativa sull'esito della seconda lettura del PE: — posizione comune respinta: atto non adottato — posizione comune accettata: atto adottato — emendamenti PE alla posizione comune: seconda lettura Consiglio
.	.	.	Seconda lettura Consiglio:
SI		DORSALE	— gruppo (convocazione, documenti, parere della Commissione)
SI		DORSALE	— Coreper (iscrizione, documenti)
.	.	.	a) Il Consiglio accetta tutti gli emendamenti: atto adottato
SI		DORSALE	Coreper/Consiglio (iscrizione, nota punto «I/A» con riferimento alla nota informativa sulla seconda lettura del PE, corredata del testo degli emendamenti)
.	.	.	b) Il Consiglio non accetta tutti gli emendamenti: conciliazione
DORSALE			Informazione PE sulla mancata accettazione degli emendamenti
DORSALE	SI		Riunioni tecniche informali (presidente gruppo, PE, Commissione)
DORSALE	ST, SJ		Riunione a tre informale (presidente Coreper, PE, Commissione)
DORSALE	SI		Lavori preparatori Coreper (iscrizione, documenti)
DORSALE	SI		(event.) Consiglio (iscrizione, documenti)
.	.	.	Riunione/i conciliazione:
DORSALE	SI		— convocazione
DORSALE	SI, SG		— lavori preparatori delegazione Consiglio

Capofila	Servizio associato	Informazioni a	
DORSALE	SI, SG		— riunioni del comitato di conciliazione
			<i>i) Accordo in sede di conciliazione:</i>
DORSALE	SI, SG (G/L)		— stesura del progetto comune (PE-CONS)
DORSALE			— lettera di trasmissione del progetto comune ai presidenti del PE e del Consiglio, firmata dai due copresidenti del comitato di conciliazione
DORSALE	SI		Coreper/Consiglio (iscrizione, nota punto I/A, documento PE/CONS): adozione dell'atto
			<i>ii) Disaccordo in sede di conciliazione:</i> atto non adottato
DORSALE	SI		Lettera informativa ai presidenti del PE e del Consiglio, firmata dai due copresidenti del comitato di conciliazione
DORSALE	SG (G/L) Coord. centrale	ST	Documento LEX: firma del testo legislativo da parte dei presidenti e dei segretari generali del PE e del Consiglio
	Gabinetto (Ufficio «Pubblicazioni ufficiali»)		Pubblicazione dell'atto nella GU
DORSALE	ST		p.m. Organizzazione di contatti informali tra presidenza e PE, informazione servizi PE e Commissione, proroga dei termini, informazioni alle delegazioni sull'andamento dei lavori e termini dei vari fascicoli (tavola sinottica)